



COMUNE DI BAGNARA CALABRIA

(Citta' Metropolitana di Reggio Calabria)

C.so Vittorio Emanuele II - Tel. 0966 374011 - Fax 0966 371454

www.comunebagnara.it - protocollo@pec.comunebagnara.it

COPIA

Ordinanza N. **117**

In data **04/05/2020**

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente con decorrenza dal giorno 4 maggio e fino al 17 maggio 2020, con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica a rilevanza internazionale.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, articoli 3, comma 6-bis, e 4;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamato il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 con cui sono state recate Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) - ([G.U. Serie Generale n.79 del 25-03-2020](#)) in vigore dal 26/03/2020 ;

Visto il D.P.C.M. 10 Aprile 2020 in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha varato il DPCM "Presidente del Consiglio dei Ministri ha varato il DPCM "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio comunale" con effetto dal 14 aprile 2020 sino al 3 maggio 2020, cessando dalla data del 14.aprile 2020 di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 , 9, 11 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con decorrenza 4 maggio p.v. e sino al 17 maggio 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019, recante Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 38 del 30 aprile 2020 recante: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria.

Ravvisata l'esigenza, in ossequio alle nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, contenute nel richiamato DPCM 26 aprile 2020, ed in riferimento alla emergente criticità scaturente dal contrasto dicotomico di dette norme nazionali con quelle regionali di cui alla richiamata Ordinanza n. 37 del 29 aprile u.s., nell'esercizio delle funzioni di Autorità Sanitaria Locale, e quindi nell'ottica del migliore perseguimento del pubblico interesse, sotteso alla tutela del diritto alla salute della Comunità amministrata, di diramare delle nuove e consequenziali misure comunali di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica sul territorio. Misure queste preordinate al contenimento e alla gestione della presente fase emergenziale da Covid-19, ritenute rispondenti ai principi di adeguatezza e proporzionalità all'evolversi della situazione epidemiologica, così individuando a carattere locale, idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci ispirate dal permeante e assoluto divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Dato atto che le presenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- vengono qui dettate nel rispetto delle disposizioni normative statali e regionali richiamate, ritenute da questo Ufficio necessarie a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede nazionale, tenuto conto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
- rientrano nelle competenze demandate ai Sindaci, operanti a mezzo l'adozione di ordinanze

contingibili e urgenti ricorrenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, sulla base del dato testuale del comma 5 dell'articolo 50 del T.U.E.L. n. 267/2000, e nell'esercizio delle funzioni di Autorità Sanitaria Locale, attribuzione questa riconosciutagli ex art. 13, co. 2 della legge n. 833/1978, la cui attualità è confermata dalla disposizione di cui al comma 4 del medesimo art. 50, ai sensi del quale il Sindaco esercita le funzioni imputategli quale autorità locale;

Richiamate le proprie ordinanze:

- **n. 14 del 09.03.2020** cui si rinvia integralmente, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000 ove per le motivazioni esposte in narrativa, in via precauzionale, è stata disposta sino al 03 aprile 2020 la chiusura degli uffici comunali al pubblico.
- **n. 22 del 15.03.2020** cui si rinvia integralmente con la quale è stato disposto in via precauzionale in esecuzione a quanto disposto dagli art.7 e 9 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020 la chiusura della Villa Comunale.
- **n. 23 del 15.03.2020** cui si rinvia integralmente con la quale è stato disposto in via precauzionale
 - a) la chiusura al pubblico del cimitero comunale Centro e Cimitero di Solano Inferiore , sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto limitata ai parenti stretti;
 - b) la sospensione, all'interno del cimitero comunale Centro e Cimitero di Solano Inferiore, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.
- **n.24 del 15.03.2020** cui si rinvia integralmente con la quale è stato disposto in via precauzionale, la chiusura al pubblico delle fontanine pubbliche, sino al giorno 3 aprile 2020 incluso in applicazione del D.P.C.M. 9 marzo 2020, vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed in secondo luogo al fine di garantire una maggiore portata di acqua potabile nelle rete idrica e quindi una maggiore erogazione alla famiglie che si trovano costrette a rimanere nelle proprie abitazioni per l'intera giornata, lasciando aperte solo del due fontane site una in Via Nazionale ss. 112 Pellegrina ed l'altra in Via Nazionale ss. 18 Località Fiume;
- **n. 43 del 16.03.2020** cui si rinvia integralmente con la quale è stato disposto in via precauzionale in conformità al principio di cautela e quale misura ulteriore rispetto a quelle di cui ai provvedimenti DPCM 8/03/2020, DPCM 9/03/2020 e DPCM 11/03/2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell'8 marzo 2020 e n. 4 del 10 marzo 2020 e 7 del 14.03.2020 al fine di evitare il diffondersi dell'epidemia causata dal COVID-19 sul territorio comunale e, quindi, di contenere l'emergenza sanitaria e tutelare la salute pubblica, il divieto di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica, esercitate attraverso posteggi isolati e in forma itinerante nonché del mercato comunale fino al 3 Aprile 2020.
- **n. 62 del 18.03.2020** cui si rinvia integralmente con la quale è stato disposto ai sensi del D.P.C.M. 9 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6” e del D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”, al Sig. Luppino Stefano nato a Reggio Calabria il 15.03.1985 e residente in

Bagnara Calabria Rione Melorasa Par. IX°, n.1 - C.F. LPPSFN85C15H224C, la modifica dell'orario di apertura e di chiusura al pubblico nel chiosco di vendita con distributori automatici di giornali, dolciumi, bibite ed articoli vari, stabilendo il nuovo orario dalle ore 7,00 e di chiusura alle ore 19,00 con presidio del titolare e di un proprio dipendente nelle ore di apertura autorizzate, dal giorno 18.03.2020 sino al giorno 25 Marzo 2020 incluso, al fine di evitare ogni forma di assembramento di persone in quanto luogo pubblico e aperto al pubblico e facendo rispettare la distanza di un metro tra le persone che accedono all'interno del chiosco.

- **n. 82 del 19.03.2020** cui si rinvia integralmente, con la quale è stato disposto il divieto assoluto di passeggio pubblico, di pratica di attività sportiva o di altra attività all'aperto fino al 25.03.2020 non rientrante tra gli spostamenti - per ragioni di lavoro, di salute o di necessità, di rientro presso la propria abitazione autocertificati di volta in volta - consentiti dai D.P.C.M. dell'8 ed 11 marzo 2020 e non rispondenti a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno N. 15350/117(2)/Uff. II I - Prot.Civile;
- **n. 106 del 03.04. 2020** cui si rinvia integralmente, con la quale è stata disposta la proroga fino al 13.04.2020 delle ordinanze sindacali n. 22 del 15.03.2020; n. 23 del 15.03.2020; n. 24 del 15.03.2020; n. 43 del 16.03.2020 ; n. 62 del 18.03.2020, n. 82 del 19.03.2020, nel rispetto del Decreto-Legge 1 Aprile 2020, in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha varato il DPCM “Misure urgenti di contenimento del contagio COVID 19”.
- **n. 107 del 03.04. 2020** contingibile ed urgente cui si rinvia integralmente con la quale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000 al fine di evitare ogni forma di assembramento di persone in quanto luogo pubblico e aperto al pubblico e facendo rispettare la distanza di un metro tra le persone negli esercizi commerciali ed negli uffici postali e bancari.
- **n. 108 del 03.04. 2020** cui si rinvia integralmente, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da covid-19 misure urgenti per la gestione quotidiana dei lavori agricoli dei contadini locali non professionali . modifica orario ordinanza contingibile e urgente n. 89 del 20.03.2020 .
- **n.115 del 30.04.2020** - cui si rinvia integralmente Ordinanza contingibile e urgente recanti “Misure urgenti per l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 26 aprile 2020”.

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs.267/2000 disciplinante il potere di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco in materia di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica;

Vista la **circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117 del 12.03.2020** laddove, in merito alle misure disposte con i citati decreti, viene precisato quanto segue: << *Nel confermare che le suddette regole disposte si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all'interno dello stesso comune, ivi compresa quelle concernenti il conseguente rientro presso la propria abitazione. Per quanto riguarda la situazione di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli alimenti domestici rispettando la distanza interpersonale di almeno un*

metro>>;

Richiamato l'**art. 50 comma 5 del D. Lgs.267 /2000** che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ...";

Tutto quanto sopra espresso e motivato,

ORDINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che quivi si intendono riportate, rilevabili in ossequio al precetto normativo di cui all'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., le seguenti disposizioni sindacali contingibili e urgenti, con decorrenza dal giorno 4 maggio e fino al 17 maggio e salvo nuove disposizioni:

LA PROROGA DEL TERMINE DI EFFICACIA DELLE ORDINANZE SINDACALI FINO AL 17.05.2020:

- **n. 14 del 09.03.2020** - chiusura degli uffici comunali al pubblico.
- **n. 22 del 15.03.2020** - chiusura della Villa Comunale.
- **n.24 del 15.03.2020** chiusura al pubblico delle fontanine pubbliche, lasciando aperte solo del due fontane site una in Via Nazionale ss. 112 Pellegrina ed l'altra in Via Nazionale ss. 18 Località Fiume;
- **n. 62 del 18.03.2020** al Sig. Luppino Stefano nato a Reggio Calabria il 15.03.1985 e residente in Bagnara Calabria Rione Melorasa Par. IX°, n.1 - C.F. LPPSFN85C15H224C, dell'orario di apertura e di chiusura al pubblico nel chiosco di vendita con distributori automatici di giornali, dolciumi, bibite ed articoli vari, dalle ore 7,00 e di chiusura alle ore 19,00 con presidio del titolare e di un proprio dipendente nelle ore di apertura autorizzate.
- **n. 107 del 03.04. 2020** contingibile ed urgente cui si rinvia integralmente con la quale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000 al fine di evitare ogni forma di assembramento di persone in quanto luogo pubblico e aperto al pubblico e facendo rispettare la distanza di un metro tra le persone negli esercizi commerciali ed negli uffici postali e bancari.
- **n.115 del 30.04.2020** - Ordinanza contingibile e urgente. Misure urgenti per l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

2) la revoca delle ordinanze sindacali a far data dal 04.05.2020

- **n. 23 del 15.03.2020** chiusura al pubblico del cimitero comunale Centro e Cimitero di Solano Inferiore. Per l'effetto viene disposta la riapertura al pubblico dei cimiteri comunali di Bagnara Centro e di Solano Inferiore, con l'osservanza dell'orario di visita ai defunti, lunedì – mercoledì - venerdì - sabato dalle ore 07:00 alle ore 12:30 e martedì e giovedì dalle ore 7:00 alle ore 16,30 continuative. A tal riguardo è limitato l'accesso a un solo componente per nucleo familiare tranne in quei casi, già disciplinati dalla legge, in cui sia necessario accompagnare persone anziane o disabili. E' altresì inibita la vendita di fiori e di qualunque altra categoria merceologica all'interno dei cimiteri;
- **n. 43 del 16.03.2020** divieto di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica, esercitate attraverso posteggi isolati e in forma itinerante.

- **n. 82 del 19.03.2020** cui si rinvia integralmente, con la quale è stato disposto il divieto assoluto di passeggio pubblico, di pratica di attività sportiva o di altra attività all'aperto fino al 25.03.2020 non rientrante tra gli spostamenti - per ragioni di lavoro, di salute o di necessità, di rientro presso la propria abitazione autocertificati di volta in volta - consentiti dai D.P.C.M. dell'8 ed 11 marzo 2020 e non rispondenti a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno N. 15350/117(2)/Uff. II I - Prot.Civile;
- **n. 108 del 03.04. 2020** - adozione di misure eccezionali per la gestione quotidiana dei lavori agricoli dei contadini locali non professionali di modifica orario ordinanza contingibile e urgente n. 89 del 20.03.2020.

MISURE GENERALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, conformemente a quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020, e' fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI

Viene disposta l'attività del **mercato settimanale del martedì all'aperto**. A tal riguardo, al fine di prevenire ogni forma di assembramento delle persone, i posteggi degli operatori commerciali autorizzati saranno dislocati nei seguenti siti:

- Tratto del Corso Vittorio Emanuele II° - delimitato dalla Via Genova alla Via Canalello Valletta;
- Via SS. Pietro e Paolo;
- Via Medina (parte Sud).

Al riguardo le attività di vendita consentite sono limitate esclusivamente al settore merceologico dei prodotti alimentari e ortofrutticoli. Gli Stands di vendita devono essere posizionati tra loro osservando una distanza minima pari a 3 mt.

Agli operatori commerciali, debitamente autorizzati alla vendita, è prescritto l'obbligo di utilizzare guanti e mascherine, di disporre di guanti monouso da distribuire all'utenza prima di maneggiare prodotti ortofrutticoli, e di adottare nel maneggio di beni alimentari ogni scrupolosa e utile misura anti-contagio, avendo cura di evitare contatti diretti con i clienti e di vigilare sul rispetto delle successive norme da parte della clientela.

L'accesso agli stands di vendita da parte dell'utenza, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, dovrà avvenire munito di mascherine e guanti in lattice, andrà effettuato disponendosi in file ordinate con distanziamento interpersonale di almeno un metro e avendo cura di velocizzare le attività di acquisto, al fine di consentire l'ordinato accesso al maggior numero di utenti.

USCITE DAL PROPRIO DOMICILIO E DI ATTIVITÀ MOTORIE

In riferimento ai chiarimenti disposti nelle ultime ore dal Governo nazionale, avuto riferimento ad alcuni aspetti controversi del DPCM 26 aprile 2020, si riportano di seguito le norme da seguire.

USCIRE DAL PROPRIO DOMICILIO

Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti), o per svolgere attività sportiva o motoria all'aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, tabacchi, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti.

Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per **l'attività sportiva o motoria all'aperto**. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone. Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

L'ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA

L'attività sportiva e motoria all'aperto è consentita in qualunque zona del territorio compreso l'arenile, solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l'attività sportiva e motoria all'aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività.

L'attività di **pesca sportiva**, è autorizzata sia se svolta sull'arenile nel rispetto delle distanze interpersonali di almeno 2 metri e con l'utilizzo dei dispositivi di protezione e avendo cura di evitare assembramenti, sia con l'utilizzo di imbarcazioni di piccola dimensione con la presenza di massimo due persone .

La **permanenza sulla spiaggia** è consentita limitatamente e per il tempo strettamente necessario per la balneazione . E' vietata ogni altra forma di sosta sulla spiaggia (*posa ombrelloni, sdraie e teli per prendere il sole*).

Porto: E' vietato qualsiasi ingresso nell'area portuale alle persone non autorizzate, per fare

passeggiate, attività sportiva e motoria.

Bar, Pasticcerie, Ristoranti e Pub. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto (take away), fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Relativamente a quanto al riguardo previsto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile u.s., a cui si fa espresso rinvio non si autorizza la somministrazione all'aperto con banchi e tavolini e per l'effetto l'ordinanza n.115 del 30.04.2020 viene prorogata al 17.05.2020.

DISPONE CHE

copia della presente ordinanza sindacale venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza, alla Questura di Reggio Calabria, al Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni, alla Stazione Carabinieri, alla Guardia di Finanza di Villa San Giovanni, al Locale Comando Polizia Municipale, e per opportuna conoscenza alla Prefettura di Reggio Calabria .

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. La stessa potrà essere aggiornata qualora si rendesse necessario a seguito di nuova valutazione circa la situazione epidemiologica regionale e nazionale.

Che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

AVVERTE CHE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure disposte con la presente ordinanza da parte dei suoi destinatari è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Per violazione degli obblighi di cui al precedente punto 8) relativi all'attività di Bar, Ristoranti e Pasticcerie, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, graduata sulla base della gravità della violazione.

RAPPRESENTA CHE

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 4 maggio 2020

IL SINDACO

Gregorio Giuseppe Frosina